

Roma, 3 febbraio 2020

Spett.le  
**Commissione Nazionale per le Società e la Borsa**  
Divisione Strategie Regolamentari  
Via G.B. Martini, n. 3  
00198 - Roma

*Trasmissione tramite SIPE - Sistema Integrato per l'Esterno*

**Oggetto: Risposta alla consultazione del 19 dicembre 2019 riguardante “Proposte di modifica al regolamento concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie”.**

Con la presente, Assoimmobiliare ringrazia per l'opportunità di partecipare alla consultazione ed esprime soddisfazione per la proposta inerente all'introduzione di alcune modifiche nel Regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie adottato con la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 (il “**Regolamento ACF**”).

In particolare, le modifiche proposte tengono conto dell'esperienza maturata nei primi tre anni di operatività dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (l'“**ACF**”) e dell'esigenza di semplificare il procedimento dinanzi a quest'ultimo, di migliorarne il funzionamento e di allineare i contenuti del Regolamento ACF alle modifiche normative *medio tempore* intervenute nell'ambito di materie rilevanti ai fini dell'attività dell'ACF.

Ciò premesso, si riportano, di seguito, talune osservazioni dell'Associazione al documento di consultazione riguardante le proposte di modifica al Regolamento ACF che è stato pubblicato sul sito *www.consob.it* in data 19 dicembre 2019 (il “**Documento di Consultazione**”).

\*\*\*

## **ARTICOLO 15, COMMA 2.**

Il Documento di Consultazione prevede l'introduzione di una nuova previsione all'articolo 15, secondo comma, del Regolamento ACF, in base alla quale, in caso di accoglimento della domanda, il Collegio può disporre, a carico dell'intermediario, il pagamento di una somma forfetaria a titolo di rimborso delle eventuali spese di difesa sostenute dal ricorrente, valutandone la spettanza e l'ammontare in relazione alla natura, alla complessità, al valore della controversia, alla misura in cui la domanda è stata accolta nonché al comportamento delle parti nel corso del procedimento.

In relazione a quanto precede, il Documento di Consultazione motiva la predetta proposta di modifica spiegando che, nonostante sia previsto l'accesso diretto all'ACF da parte del ricorrente, di fatto in oltre il 60% dei casi gli investitori ricorrono all'assistenza tecnica di un procuratore (nella maggior parte dei casi, un legale), a fronte della rilevanza economica degli interessi coinvolti e alla complessità tecnico-giuridica delle tematiche rappresentate nei relativi ricorsi.



La modifica proposta sarebbe dunque mirata a sterilizzare, ove ragionevole, anche l'eventuale esborso sostenuto dal ricorrente per avvalersi dell'assistenza tecnica di un professionista, nell'ottica di garantire la piena attuazione del principio espresso nell'articolo 18 del Regolamento ACF, ai sensi del quale l'accesso al procedimento davanti all'ACF è gratuito.

A tale riguardo, si osserva che il ricorso dell'interessato a un professionista è comunque conseguenza di una libera scelta e non una necessità. Si fa altresì presente che anche gli intermediari convenuti presso l'ACF generalmente si avvalgono di consulenti (legali e/o finanziari) per la propria difesa nell'ambito dei relativi procedimenti. Cionondimeno, la prospettata modifica prende in considerazione esclusivamente l'ipotesi dell'accoglimento della domanda del ricorrente e prevede quindi la possibilità del conseguente riconoscimento, a favore unicamente di quest'ultimo, di un rimborso forfetario delle spese di assistenza eventualmente sostenute dallo stesso, senza contemplare un'analogo possibilità a favore dell'intermediario nello scenario speculare del rigetto del ricorso.

A nostro avviso, al duplice fine di assicurare la parità di trattamento tra le parti del procedimento instaurato davanti all'ACF e di rendere le previsioni regolamentari coerenti con il contesto fattuale nel quale le stesse sono destinate a trovare applicazione, la prospettata modifica dell'articolo 15, secondo comma, del Regolamento ACF dovrebbe essere declinata in termini bilaterali.

Più precisamente, sarebbe opportuno prevedere, in termini generali, che il collegio abbia la facoltà di disporre, a carico della parte soccombente (ricorrente o intermediario che sia, a seconda del caso), il pagamento di un rimborso forfetario delle spese di assistenza legale eventualmente sostenute dall'altra parte, determinandone la spettanza e l'ammontare sulla base degli elementi indicati nella proposta di modifica riportata nel Documento di Presentazione (la natura, la complessità, il valore della controversia, la misura in cui la domanda è stata accolta nonché il comportamento delle parti nel corso del procedimento).

In ogni caso si ritiene necessario contenere l'entità del rimborso delle spese, introducendo nella previsione in commento un limite massimo che tenga conto anche del fatto che l'utilizzo di un procuratore è una facoltà e non un obbligo del ricorrente.

Cordiali saluti

Silvia Maria Rovere  
Presidente Assoimmobiliare